

TORNATA DEL 9 OTTOBRE 1860

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA.

SOMMARIO. Omaggio. — Relazione, ed annullamento dell'elezione di Vergato. — Presentazione d'un disegno di legge per l'attuazione nell'Emilia dei Codici e di leggi correlative degli Stati sardi. — Seguito della discussione generale dello schema di legge per facoltà al Governo di compiere l'annessione di nuove provincie allo Stato — Continua il discorso in merito, del deputato Sineo — Discorso del deputato Mellana contro il progetto — Discorso in favore, del deputato Armelonghi. — Relazione sul disegno di legge per pubblicazione in Toscana della legge sulla formola della promulgazione delle leggi. — Discorso del deputato Chiaves in favore del suddetto disegno di legge in discussione. — Schiarimenti e dichiarazioni personali e politiche del deputato Bertani.

La seduta è aperta all'una e un quarto pomeridiane.

MISCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO

PRESIDENTE. L'avvocato Luigi Bosellini, di Modena, fa omaggio alla Camera di un suo lavoro intitolato: *Du crédit personnel*.

Sarà deposto nella biblioteca e ringraziato l'autore.

VERIFICAZIONE DI POTERI

PRESIDENTE. Essendovi a riferire un'elezione, invito il relatore dell'ufficio II a recarsi alla tribuna.

CANTELLI, relatore. Il collegio di Vergato si compone di tre sezioni: Vergato, Poretta, Castiglione. Vi sono iscritti 547 elettori, di cui 261 nella prima sezione, 155 nella seconda, 131 nella terza.

Convocato il collegio al 1° luglio al fine di procedere alla elezione del deputato, convennero nella prima sezione 30 elettori, i quali diedero unanimi il loro voto all'avvocato Paolo Silvani: nella sezione di Poretta convennero bensì 11 elettori, e costituivano regolarmente l'ufficio definitivo; ma, sul punto di procedere all'elezione del deputato, diversi elettori presentavano all'ufficio una protesta basata su ciò che quattro dei cinque comuni di cui si compone la sezione non avendo inviate le liste elettorali, non si poteva procedere all'appello nominale; l'ufficio ammise il reclamo, riconobbe l'impossibilità di proceder oltre nelle operazioni elettorali, e licenziò gli elettori.

Nella sezione di Castiglione finalmente non risulta dai verbali se siasi in quel giorno o no proceduto alle operazioni elettorali, giacchè non fu inviato il verbale di esse alla sede della prima sezione, e nemmeno si presentò in Vergato alcun rappresentante della medesima, quantunque l'ufficio della prima sezione lasciasse scorrere 24 ore prima di procedere allo spoglio generale dei voti, tempo sei volte sufficiente a percorrere il cammino da Castiglione a Vergato.

Si limitò quindi l'ufficio della prima sezione a consegnare questi fatti nel processo verbale; e, constatato che un solo candidato erasi ottenuto dalla votazione di Vergato, si sciolse ritenendo non applicabili al caso gli articoli 91, 92 e 95 della legge elettorale, quindi incompiute le operazioni del collegio di Vergato.

Riconvocato esso il 5 agosto per regio decreto dell'8 luglio, si riunirono 40 elettori in Vergato, 26 in Poretta, 21 in Castiglione, in tutto 87 elettori, i cui suffragi si divisero così: all'avvocato Silvano voti 80, al dottor Bartolommeo Cavazzi 4; dispersi 3: totale 87.

Nel giorno 9 agosto si procedette nelle tre sezioni al secondo scrutinio di ballottaggio tra l'avvocato Silvani ed il dottore Cavazzi: 114 in totale furono i voti emessi, dei quali 114 a favore dell'avvocato Paolo Silvani, 3 a favore del dottore Bartolommeo Cavazzi.

In conseguenza del quale risultato l'ufficio della prima sezione proclamava a deputato l'avvocato Paolo Silvani.

In questa seconda convocazione le operazioni riescirono regolari in tutte le sezioni, nè fu avanzato alcun reclamo contro le medesime.

La maggioranza dell'ufficio II ha considerato che male a proposito l'ufficio definitivo della sezione di Vergato si astenne dal proclamare il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti; che avrebbe invece dovuto proclamarlo ed ordinare che fossero continuate le operazioni elettorali nelle tre sezioni del collegio a norma della legge, salvo a consegnare nel verbale l'accaduto, perchè la Camera, cui solo spetta il definitivo giudizio delle operazioni elettorali, potesse giudicarne;

Che, dal momento che operazioni elettorali avevano avuto luogo, non era in facoltà di alcuno il sottrarre il giudizio alla Camera;

Che in conseguenza il Governo non aveva facoltà di riconvocare il collegio elettorale di Vergato pel 5 agosto, senza che prima la Camera avesse statuito su quanto era stato fatto in quel collegio il 1° di luglio;

Che perciò, essendo viziata la convocazione del collegio di Vergato pel 5 agosto, nulla debbe ritenersi la elezione del deputato, quantunque le operazioni del collegio nella sua seconda convocazione siano state fatte regolarmente.